

Innovazioni normative Legge di Stabilità 2015 in materia di Ravvedimento Operoso.

L'art. 1 comma 637 della Legge di Stabilità 2015, ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 introducendo, al comma 1, la lettera a)-bis. La nuova disposizione prevede la riduzione della sanzione "ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene ... entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore". Pertanto, per le formalità presentate a decorrere dal 1° gennaio 2015, la disciplina del ravvedimento operoso in materia di IPT sarà applicata con le seguenti modalità:

- entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 74° giorno dalla data di autentica/immatricolazione), si continuerà ad applicare il c.d. ravvedimento "veloce" con la sanzione ordinaria IPT (del 30%), già ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari al 3%), ulteriormente ridotta ad 1/15 (cioè allo 0,2%) per ciascun giorno di ritardo (ex art. 13 D. Lgs. n. 471/1997);
- dopo i primi 14 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 75° al 90° giorno) si continuerà ad applicare la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta ad 1/10 (pari al 3%) ex art. 13 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 472/1997;
- dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 91° al 150° giorno) la sanzione ordinaria IPT (del 30%) sarà ridotta ad 1/9 (pari al 3,33%) in base alla nuova lett. a)-bis del comma 1 art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997;
- dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 151° giorno) ed entro un anno si continuerà ad applicare la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta ad 1/8 (pari al 3,75%).

Nelle more dei necessari aggiornamenti delle procedure informatiche, le formalità con il nuovo ravvedimento operoso, pari ad 1/9 della sanzione ordinaria IPT del 30% (pari al 3,33%), dovranno essere richieste agli sportelli degli Uffici Territoriali ACI e saranno gestite con forzatura importi da parte degli operatori PRA.